

CONVENZIONE

TRA

TISCALI ITALIA S.r.l. con sede legale in Cagliari loc. Sa Illetta km 2,300, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari n. 02508100928, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Cagliari al n° 204250 in persona del Dr. Marco Fucello, procuratore speciale a ciò abilitato, di seguito per brevità denominata «Tiscali»

e

Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri**, Ministero della Giustizia, Via IV Novembre n. 114 ROMA tel. 06 6976701, nella persona del Dott. Ing Romeo La Pietra in qualità di Vice Presidente domiciliato per la carica ove sopra e residente a Udine a Via T. Decani n. 46 , in rappresentanza e a tutela di tutti gli **ordini provinciali degli ingegneri del territorio nazionale**, di seguito, per brevità, denominato «**Ordine degli Ingegneri**», quando congiuntamente, definite anche «Parti» e disgiuntamente «Parte»,

PREMESSO

- a) che Tiscali, attraverso la divisione Business, che cura i servizi alle aziende ai professionisti, è interessata ad instaurare un rapporto di collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri in virtù del fatto che rappresenta un'importante realtà associativa .
- b) che Tiscali e l'Ordine degli Ingegneri, nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, hanno individuato l'obiettivo comune di sviluppare, per gli iscritti all' Ordine degli Ingegneri, soluzioni atte a consentire la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse di telecomunicazioni a disposizione;
- c) che Tiscali rende disponibili agli utenti, tra gli altri, i servizi denominati "*Tiscali Business*", che consentono di modulare la valorizzazione dei consumi relativi allo sviluppo di traffico urbano, interurbano e internazionale su rete fissa, il traffico da rete fissa a radiomobile e la connettività alla rete *Internet* a banda larga;
- d) che, con la sottoscrizione della presente Convenzione, Tiscali e l'Ordine degli Ingegneri non intendono concludere un contratto di agenzia, né costituire, neanche di fatto, alcun Consorzio, Società, *Joint Venture* od altra forma stabile di organizzazione, né intendono conferire diritti o facoltà per agire l'una in nome o per conto dell'altra;
- e) che le condizioni particolari riservate agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri sono specificate nell'allegato A, che forma parte integrante ed essenziale della presente Convenzione;

Tutto quanto sopra premesso le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Le premesse e gli Allegati al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad essi si fa integrale riferimento per quanto negli stessi specificato.
- 1.2. L'ORDINE DEGLI INGEGNERI, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna ad effettuare attività di comunicazione e promozione presso i propri associati e attraverso la propria organizzazione, delle offerte commercialmente definite "*Tiscali Business*". L'ORDINE DEGLI INGEGNERI si impegna a rendere conoscibile agli associati le condizioni previste nella presente Convenzione, assicurandone la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nei modi che verranno concordati tra le parti.
- 1.3. I servizi di telecomunicazione forniti agli associati dovranno essere non inferiori agli *standard* qualitativi ordinariamente assicurati alla generalità degli utenti Tiscali e saranno prestati secondo le tariffe specificatamente determinate.
- 1.4. La presente Convenzione troverà applicazione per tutte le sedi degli Ordini Provinciali degli Ingegneri e tutti i soggetti iscritti ai medesimi e non potrà essere estesa a soggetti diversi da quelli indicati senza il previo consenso di Tiscali.

Art. 2 – Attività di promozione

In esecuzione di quanto convenuto nel precedente articolo, L'ORDINE DEGLI INGEGNERI si rende disponibile a svolgere nei confronti dei propri iscritti attività di promozione dei servizi "*Tiscali Business*" attraverso iniziative di mailing. Possono inoltre essere concordate ulteriori attività promozionali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- attività pubblicitarie e promozionali;
- sponsorizzazione di eventi Iscrittivi;
- campagne informative;
- attività di *front-end*;
- pubblicazione di annunci su *House Organs* o su Siti *Web* Associativi;
- corsi di formazione.

Tali attività verranno eventualmente pianificate dalle parti di comune accordo successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione. Tiscali avrà facoltà di condurre direttamente o di finanziare totalmente alcune di queste iniziative promozionali concordandole di volta in volta con L'ORDINE DEGLI INGEGNERI e la sua organizzazione.

2.2. Le evoluzioni dell'offerta dei servizi di telefonia e Internet "*Tiscali Business*", da parte di Tiscali saranno presentate all'ORDINE DEGLI INGEGNERI e potranno integrare il contenuto della presente Convenzione.

2.3. Nel caso di concorso tra le agevolazioni previste nella presente Convenzione ed eventuali promozioni in atto con riferimento agli stessi prodotti, saranno applicate agli iscritti le condizioni economiche più favorevoli.

Art. 3 – DURATA

3.1. La presente Convenzione avrà efficacia per la durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza, si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno e così di seguito, salvo che una delle parti, almeno trenta giorni prima della scadenza, comunichi all'altra mediante lettera raccomandata di non volerla rinnovare.

Art. 4 - EFFETTI TRA LE PARTI – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

4.1. Le Parti convengono espressamente che la presente Convenzione non comporta né produce in alcun modo, vincoli o effetti di esclusività tra le Parti.

4.2. Salvo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto relative a ciascun servizio attivato, Tiscali non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni nell'erogazione dei Servizi causati da: a) forza maggiore, compresi eventi meteorologici; b) manomissioni o interventi sul Sistema o sulle apparecchiature, effettuati da parte di terzi non autorizzati; c) errata utilizzazione dei Servizi da parte del Cliente; d) problemi riconducibili al funzionamento delle reti di telecomunicazioni o alla configurazione dei dispositivi *hardware/software* ovvero malfunzionamento dei terminali o dei dispositivi accessori utilizzati dal Cliente; e) interruzione totale o parziale del servizio dipendente da altri operatori.

4.3. Tiscali non sarà responsabile verso l'associazione, i soggetti direttamente o indirettamente connessi alla stessa e/o i terzi, per danni, perdita di dati o costi subiti in conseguenza di sospensioni o interruzioni dei Servizi a meno che direttamente imputabili a dolo o colpa grave di Tiscali. Il Cliente assume esclusiva responsabilità per (a) utilizzazione diretta o indiretta di apparati privi dell'omologazione o autorizzazione stabilita dalla vigente normativa ovvero non conformi ai requisiti tecnici richiesti o comunque differenti da quelli consigliati o forniti da Tiscali, ovvero (b) manomissioni o interventi sulle modalità di erogazione dei Servizi, posti in essere dal Cliente ovvero, su incarico di questi, da parte di terzi non autorizzati da Tiscali. In tali casi, Tiscali potrà inoltre sospendere in qualsiasi momento e senza preavviso l'erogazione dei Servizi.

Art. 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA - RECESSO

5.1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste, ciascuna Parte potrà ritenere il contratto immediatamente risolto nel caso in cui l'altra parte:

- a) si renda inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nel presente Contratto;
- b) sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale;
- c) versi in stato di insolvenza o ceda i beni ai creditori;
- d) subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni;
- e) sia deliberato lo scioglimento o messa in liquidazione, volontaria o coattiva.

5.2. La volontà di una delle parti di avvalersi della clausola risolutiva dovrà essere comunicata all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5.3. Tiscali avrà facoltà di sospendere immediatamente l'erogazione dei Servizi dandone comunicazione al Cliente in tutti i casi in cui lo stesso si renda inadempiente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste nelle Condizioni Generali previste per i singoli servizi. L'esercizio della

presente facoltà di sospensione non impedirà, comunque, a Tiscali di avvalersi della clausola risolutiva nei casi previsti.

5.4. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione comunicando tale volontà all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata A.R. con almeno 30 giorni di preavviso. Il recesso dalla convenzione comunicato da una delle parti non incide sull'efficacia dei contratti conclusi dagli associati, che continueranno ad essere efficaci fino alla scadenza naturale. A seguito della cessazione della Convenzione, saranno applicate agli associati, per gli eventuali contratti stipulati dopo la cessazione della convenzione, le condizioni economiche ordinariamente praticate alla generalità degli utenti Tiscali.

Art. 6 – CONFIDENZIALITA'

6.1. Fatto salvo quanto previsto in ordine all'adempimento delle attività di promozione, pubblicità, divulgazione e comunicazione presso gli associati delle offerte "*Tiscali Business*", le Parti si obbligano a mantenere la più stretta riservatezza, anche per il tempo successivo alla cessazione del contratto, relativamente ad ogni documento, notizia o informazione ottenuta in occasione della esecuzione del presente Contratto, comprese tutte le informazioni relative ai programmi, all'organizzazione, alla gestione degli affari, ai clienti, ai prezzi e si obbliga a non utilizzare tali informazioni per finalità estranee all'esecuzione del presente contratto e a non rivelarle a terzi, senza il consenso scritto della parte interessata. La presente disposizione non trova applicazione con riferimento a:

- quelle informazioni che siano divenute di pubblico dominio per motivi diversi dalla violazione del presente Contratto;
- quelle informazioni la cui comunicazione è obbligatoria in forza di disposizioni di legge ovvero di un ordine legittimamente emanato da un'autorità governativa o giudiziaria.

6.2. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti prendono atto che i dati personali comunicati potranno essere oggetto di trattamento per finalità connesse alla esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto e che, inoltre, gli stessi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, nonché a soggetti privati in adempimento di obblighi di comunicazione, nel rispetto della legge 675/96 e successive integrazioni e/o modifiche. A tal fine, le Parti dichiarano di conoscere i diritti di cui all'articolo 13 della Legge 675/96 e di prestare espressamente, con la sottoscrizione del presente documento, il loro consenso al trattamento, comunicazione, trasmissione degli stessi ai sensi degli articoli 11, 20 e 22 Legge 675/96 per finalità connesse alla esecuzione del presente contratto.

Art. 7 – SEGNI DISTINTIVI

7.1. Nulla di quanto indicato nel presente contratto intende né deve essere inteso trasferire da una delle Parti all'altra alcun diritto di proprietà intellettuale, inclusi a titolo esemplificativo, diritti d'autore, diritti di esclusiva, brevetti, modelli industriali od ornamentali, marchi di fabbricazione, marchi di servizio, *know-how*, informazioni riservate od altro diritto di proprietà industriale appartenente e concesso in licenza ad una di esse.

7.2. Salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, le Parti si impegnano a non utilizzare in alcun modo i propri segni distintivi quali ditta, insegna, marchio o quant'altro in abbinamento congiunto.

7.3. Qualsiasi deroga a quanto non sia previsto esplicitamente dal presente contratto dovrà essere preventivamente approvata dalle Parti per iscritto.

Art. 8 – LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

8.1. Il presente accordo e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette alla legge italiana anche se eseguite in tutto o in parte all'estero.

8.2. Le Parti faranno del proprio meglio per risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione alla esecuzione della presente Convenzione entro un termine massimo di 30 giorni.

8.3. Per qualsiasi controversia inerente alla interpretazione o esecuzione del presente contratto, che non sia suscettibile di amichevole composizione, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, con esclusione di ogni altro Foro concorrente o alternativo.

Art. 9

DIVIETO DI CESSIONE – RINVIO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - VARIE

9.1. Il Contratto, i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti, inclusi i crediti, vanno rispettivamente a beneficio o a carico delle Parti e non possono essere ceduti a terzi, senza preventivo consenso scritto della parte interessata.

9.2. Per quanto non specificamente derogato dal presente accordo, la fornitura dei servizi sopra descritti sarà regolata dalle Condizioni Generali di Contratto, per gli specifici servizi applicati da Tiscali alla generalità degli utenti, le quali devono intendersi integralmente richiamate.

9.3. Il presente accordo non determina vincoli societari o associativi tra le Parti e non implica alcun rapporto di rappresentanza o di mandato tra le stesse. La presente scrittura contiene nella loro interezza gli accordi intervenuti tra le parti sulla materia che ne è oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente contratto o, comunque, ogni pattuizione o intesa verbale o scritta intervenuta in proposito. Ogni patto aggiunto o in deroga a quanto convenuto nel presente accordo dovrà essere formulato per iscritto.

Luogo e data

Cagliari 12 Settembre 2005

TISCALI ITALIA SRL

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
E ORDINI PROVINCIALI

Dr. Marco Fucello

Dott. Ing Romeo La Pietra

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti riconoscono che il presente Accordo è stato specificatamente e concordemente negoziato e non predisposto mediante l'uso di moduli, formulari o condizioni generali di contratto e dichiarano di approvare specificamente gli articoli di seguito enumerati:

- Art. 3 – DURATA
- Art. 4 - EFFETTI TRA LE PARTI – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
- Art. 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA - RECESSO
- Art. 6 – CONFIDENZIALITA’
- Art. 7 – SEGNI DISTINTIVI
- Art. 8 – LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
- Art. 9 - DIVIETO DI CESSIONE – RINVIO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - VARIE

TISCALI ITALIA SRL

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
E ORDINI PROVINCIALI

Dr. Marco Fucello

Dott. Ing Romeo La Pietra

OFFERTA TISCALI BUSINESS

ALLEGATO A

(Condizioni particolari riservate agli iscritti agli ordini provinciali degli Ingegneri)

A titolo puramente esemplificativo, senza nessun intento di esaustività, vengono di seguito elencati i servizi o le categorie di servizi, attualmente offerti da Tiscali, cui gli iscritti potrebbero essere interessati e sui quali Tiscali si impegna a praticare le condizioni di favore, esclusive, come anticipato al paragrafo “e” della premessa del presente contratto.

Le seguenti condizioni particolari sui prodotti Tiscali sono applicabili in via esclusiva a tutti gli associati a L'ORDINE DEGLI INGEGNERI a condizione che al momento dell'ordine venga correttamente comunicato il codice indicato qui sotto:

Codice convenzione: CP00017P00001

Tabella riassuntiva :

	Nome del prodotto/servizio (*)	Condizioni particolari per i clienti di Mercato Impresa	Note
1	TUTTO TISCALI AFFARI	Sconto 10% sulle tariffe e sullo scatto alla risposta	Le tariffe vengono specificate di seguito
2	TISCALI AFFARI CLUB	Canone gratuito sui primi 12 mesi di attivazione	Offerta senza scatto alla risposta
3	ADSL PROFESSIONAL	Sconto 20% sul canone mensile + Attivazione gratuita Contributo gratuito	Canone mensile listino / scontato €. 34,50 €. 27,60
	ADSL PROFESSIONAL FULL	Sconto 35% sul canone mensile + Attivazione gratuita Contributo gratuito	Canone mensile listino / scontato €. 49,50 €. 32,18
4	ADSL ENTERPRISE FULL	Sconto 45% sul canone mensile + Attivazione gratuita Contributo Gratuito	Canone mensile listino / scontato €. 179,50 €. 98,73

NB: I prezzi “scontati” riportati in tabella sono solo a scopo esemplificativo. Il prezzo riservato agli iscritti e’ pari alla percentuale di sconto riportata in tabella. Nel caso in cui i prezzi di listino dovessero subire una variazione, la percentuale di sconto rimarra’ invariata.

Oltre quanto riportato in tabella segnaliamo le macrocategorie di servizi Tiscali cui gli associati potrebbero essere interessati:

- 1) VPN e sicurezza;
- 2) Hosting & Housing;
- 3) Servizi a valore aggiunto;
- 4) Vendita di domini web;
- 5) piattaforme e servizi di streaming;

e per le quali Tiscali si impegna a praticare condizioni di favore su valutazioni a base progettuale, mettendo a disposizione degli iscritti la propria struttura territoriale come riferimento dedicato all’analisi specifica della migliore offerta proponibile agli studi professionali, per consentire loro di accedere al piano tariffario più conveniente rispetto al profilo di traffico ed esigenze reali.

Cagliari, 12 Settembre 2005

TISCALI ITALIA SRL

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
E ORDINI PROVINCIALI

Dr. Marco Fucello

Dott. Ing Romeo La Pietra